

Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

Registrato il: 02/03/2016 n.1477/2016 importo 200,00



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili iscritte ai nn. 102, 137, 138 e 153 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2012 e promosse:

quanto alla prima a cui sono state riunite le restanti:

da

██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████

██████████, giusta delega a margine all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ██████████ in Jesi (AN), ██████████;

attore opponente

contro

Banca Popolare ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del

pagina 1 di 24



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

medesimo difensore in Jesi, V.le della Vittoria
Registrato il: 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00

██████████;

convenuta opposta

quanto alla seconda riunita alla prima

da

██████████, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Roberto Cicerone e ██████████
giusta delega in calce all'atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo difensore sito in Castelbellino

(AN), ██████████;

attore opponente

contro

Banca Popolare ██████████, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall'Avv. ██████████, giusta
delega in calce alla comparsa di costituzione,
elettivamente domiciliata presso lo studio del
medesimo difensore in Jesi, ██████████

██████████;

convenuta opposta

quanto alla terza riunita alla prima

da

██████████
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto
Cicerone e ██████████, giusta delega in

pagina 2 di 24



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore sito in Castelbellino (AN), [REDACTED] Registrato il: 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00

decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore sito in Castelbellino (AN), [REDACTED]

attori oppONENTI

contro

Banca Popolare [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] giusta delega in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Jesi, [REDACTED]

convenuta opposta

quanto alla quarta riunita alla prima:

da

[REDACTED], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione [REDACTED], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore sito in Jesi (AN), [REDACTED]

attore opponente

contro



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

Banca Popolare ~~di Jesi~~ in persona del
Registrato n. 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00

legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall'Avv. ~~Luca~~, giusta
delega in calce alla comparsa di costituzione,
elettivamente domiciliata presso lo studio del
medesimo difensore in Jesi, ~~via~~
~~1~~;

convenuta opposta

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

CONCLUSIONI:

PER GLI OPPONENTI ~~Luca~~ E ~~Luca~~:

"... Accertare e dichiarare la nullità-inefficacia
della fideiussione del 30.4.02 per contrarietà a
norme imperative o per illiceità della causa (ex
art. 1418 c.c.), atteso che la garanzia per €
3.356.970,00 costituiva atto destrutturante
l'oggetto sociale della ~~banca~~ in
ragione del ridottissimo capitale sociale pari a
€ 981.268,10, in subordine,

Accogliere l'eccezione di annullabilità di detta
fideiussione in quanto conclusa in conflitto
d'interessi con l'amministratore per un importo
destabilizzante li'esiguo capitale sociale.

Accertare la nullità-inefficacia della clausola
indicata nell'atto di fideiussione del 30.4.02
alla Lett. F ed afferente la rinuncia, ex art.
1956 c.c., per i motivi esposti (sub I.I.) del
presente atto di opposizione con conseguenziale

pagina 4 di 24



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

deklaratoria di estinzione dell'ipoteca di cui al n. 1477/2016 importo 200,00
prestata dagli opponenti;

Accertare e dichiarare la nullità-inefficacia derivata del predetto contratto di fideiussione (ex art. 1418 c.c. e artt. 644 c.p. e 1815 c.c.) per i motivi indicati (sub II) con il presente atto, in ragione del tasso usurario risultante in via istruttoria mediante esperimento di C.T.U.;

Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria della S.p.a. Banca Popolare , qualora la stessa risultasse connotata anche da illegittima

applicazione di anatocismo trimestrale invalidamente pattuito nei su richiamati contratti con consequenziale riporto "a zero" dal saldo, mediante C.T.U., per il caso in cui la banca ometta di produrre tutti gli estratti di conto di chiusura (c/c nn. 284 e 10344) dalla insorgenza del debito sino all'attualità ovvero ai fini del mero contenimento delle somme nei limiti del giusto dovuto;

Revocare il monitorio opposto per le causali dedotte sub IV del presente atto, in ragione della assoluta indeterminatezza del decreto ingiuntivo n. 721/11 privo della specifica indicazione dei criteri di calcolo ai fini della richiesta della somma per complessivi € 1.538.807,70;



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

Revocare il monitorio opposto per le causali
dedotte sub V del presente atto per via della
impugnazione degli estratti conto allegati dalla
BPA e, quindi, per omessa produzione di tutti i
trimestrali di conto corrente di chiusura (c/c nn.
284 e 10334) dall'insorgenza di ciascun debito
sino all'attualità;

Revocare il monitorio opposto per le causali
dedotte sub VI del presente atto e, quindi, per
omessa dichiarazione, da parte della banca, degli
emolumenti parzialmente corrisposti da terzi (es.
Regione Marche) a deconto del debito garantito;

Revocare integralmente il monitorio opposto, anche
nel caso in cui l'opposizione risulti parzialmente
fondata (Cass. Sez. Unite, 7 luglio 1933, n. 7448)
E per effetto anche di una delle predette
statuizioni

Condannare parte opposta al pagamento delle spese,
diritti e onorari di giudizio in favore del
difensore antistatario (ex art. 93 c.p.c.)".

PER L'OPPONENTE **[REDACTED]** S.R.L.:

"Voglia l'adito Tribunale, disattesa e respinta
ogni avversa richiesta, deduzione ed eccezione,
per tutte le causali esposte in narrativa così
provvedere:

- revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il
decreto ingiuntivo opposto perché la pretesa
avversaria è infondata in fatto ed in diritto;

pagina 6 di 24



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

Registrato il: 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00

- condannare la Banca Popolare di Ancona spa al risarcimento dei danni tutti, diretti ed indiretti, subiti e subendi dalla [REDACTED] srl in ragione dell'iscrizione ipotecaria fatta seguire in forza del titolo monitorio opposto e delle condotte tutte afferenti allo stesso, da liquidarsi in separata sede;

- condannare la Banca Popolare [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] srl della somma di € 100.000,00, o di quella diversa da determinare anche con valutazione equitativa, per i titoli di cui all'art. 96 c.p.c.. Il tutto con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione".

PER GLI OPPONENTI [REDACTED] ED [REDACTED]

[REDACTED] "Voglia l'adito Tribunale, disattesa e respinta ogni avversa richiesta, deduzione ed eccezione, per tutte le causali esposte in narrativa così provvedere:

- revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché la pretesa avversaria è infondata in fatto ed in diritto.

Il tutto con vittoria si spese, anche generali, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione".

PER L'OPPOSANTE [REDACTED]:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Jesi, in accoglimento del presente atto, previa sospensione



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016
RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

della provvisoria opposizione al decreto ingiuntivo opposto, ex art. 649 cpc:
Registrato n. 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00

- revocare e porre in non cale il decreto ingiuntivo n. 721/11 emesso il 6/12/2011 dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Isernia o, in via subordinata, del Tribunale di Pescara;
- in ogni caso revocare e porre in non cale l'opposto decreto ingiuntivo.
- con vittoria di spese e competenze, anche quelle generali ex art. 14 L.P.."

PER LA BANCA OPPOSTA:

CAUSA N. 102/2012 R.G.: "nel merito = respingere, siccome infondata in fatto e in diritto, la opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo n. 721/11 con atto di citazione 27/1/2012; = respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, le domande tutte proposte con il menzionato atto di citazione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa";

CAUSA N. 137/2012 R.G.: "nel merito = respingere, siccome infondata in fatto e in diritto, la opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo n. 721/11 con atto di citazione 31/1/2012; = respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, le domande tutte proposte con il menzionato atto di citazione; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa";



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

CAUSA N. 138/2012 R.G. nel merito = respingere, siccome infondata in fatto e in diritto, la opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo n. 721/11 con atto di citazione 31/1/2012; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa"; CAUSA N. 153/2012 R.G.: "nel merito = respingere, siccome infondata in fatto e in diritto, la opposizione proposta avverso il suddetto provvedimento monitorio con atto di citazione 6/2/2012; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 5.12.2011 Banca Popolare ~~_____~~ S.p.a. ha domandato che l'intestato Tribunale ingiungesse alla debitrice principale ~~_____~~ S.r.l. (successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Isernia del 21.1.2.2011) ed ai fideiussori, ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~ S.r.l., ~~_____~~ S.p.a., ~~_____~~ e ~~_____~~ di pagare in suo favore, in solido tra loro, la complessiva somma di euro 1.538.807,70, oltre interessi al tasso legale dal 30.11.2011 sino al saldo effettivo, di cui:

I) euro 281.585,86 trovante titolo nel contratto di apertura di credito del 3.8.2004 sottoscritto da ~~_____~~ S.r.l. presso la filiale di Isernia del medesimo Istituto;



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

II) euro 185.645,90 quale saldo del credito del Registrato n. 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00

contratto di apertura di credito in conto corrente per anticipazione di fatture stipulato in data 29.6.2006;

III) euro 1.071.575,94 per mancato pagamento di rate semestrali relative al contratto di prestito finanziario 6.5.2002 di euro 2.582.285,00, rimborsabile in 20 rate mensili, a partire dal 6.5.2009.

La ricorrente rappresentava altresì che tutte le suesposte obbligazioni erano state garantite, tramite fideiussione, da [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], S.p.a., [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], sino alla concorrenza della somma di euro 3.356.970,50.

Il Tribunale accoglieva il ricorso presentato dall'Istituto di credito ed emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. nei confronti dei predetti soggetti.

Con separati atti di citazione [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], S.p.a., proponevano nei termini di legge rituale opposizione fondata sui seguenti motivi:

a) incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Isernia quale *forum contractus* o del Tribunale di Pescara quale sede dell'unità



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

organizzativa della Banca preposta alla costituzione
del cliente Igea Medica S.r.l.;
Registrato il 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00

b) la nullità-inefficacia della fideiussione del 30.4.02 per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa (ex art. 1418 c.c.), atteso che la garanzia per € 3.356.970,00 costituiva atto destrutturante l'oggetto sociale della [REDACTED] S.r.l. in ragione del ridottissimo capitale sociale versato, pari ad € 981.268,10;

c) annullabilità di detta fideiussione ex art. 1394 c.c. in quanto conclusa in conflitto d'interessi dall'Amministratore Unico della [REDACTED] S.r.l., all'epoca, contestualmente, socio e Consigliere di Amministrazione della [REDACTED] S.r.l., odierna opponente; in particolare la stessa era stata rilasciata a titolo gratuito e per un importo infinitamente superiore al capitale sociale della società fideiubente, risultando conseguentemente illecita per violazione dell'oggetto sociale e del c.d. ordine pubblico economico di cui all'art. 41 Cost., comma 3;

d) la nullità della fideiussione per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1176 c.c., da parte dell'Istituto bancario, avendo lo stesso continuato a concedere credito alla debitrice



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

principale pur essendo a garanzia del prestatario
Registrato n. 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00

di decozione in spregio dell'art. 1956 c.c.,
senza alcuna specifica autorizzazione dei
fideiussori;

e) la nullità-inefficacia della clausola
indicata nell'atto di fideiussione del 30.4.02
alla Lett. E) ed afferente la rinuncia alla
facoltà prevista ex art. 1956 c.c., con
conseguenziale declaratoria di estinzione
dell'intera garanzia prestata dagli opponenti
dovuta al superamento del limite della buona fede
così come previsto ex artt. 1175 e 1176 c.c.;

f) illegittimità del provvedimento monitorio
in quanto fondato esclusivamente sull'estratto di
saldo conto ex art. art. 50 D.Lgs n. 385 del 1993,
non essendo stati prodotti gli originali dei
contratti bancari né gli estratti conto di
chiusura dall'insorgenza del debito sino
all'attualità;

g) la mancanza di prova scritta in relazione
al contratto di prestito finanziario 6.5.2002 e,
in ogni caso, la nullità della clausola afferente
al tasso debitore per la mancata indicazione
nella stessa del parametro "tempo";

h) la nullità-inefficacia derivata ex artt.
1418, 1815 c.c. e art. 644 c.p. del predetto
contratto di fideiussione del 30.4.2002 e,
conseguentemente, del decreto ingiuntivo opposto,



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

in quanto l'importo complessivamente ingiunto di 1.538.807,70 sarebbe derivato dall'applicazione, nei rapporti bancari indicati in monitorio, di tassi usurari, commissioni di massimo scoperto ed interessi trimestrali anatocistici;

i) la nullità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto, presente nei contratti di conto corrente *de quibus*, per mancanza di causa;

i) illegittimità del provvedimento monitorio in quanto l'istituto bancario non aveva specificato se fossero stati o meno decurtati, dalla somma ingiunta, gli importi pagati allo stesso dalla Regione Molise per conto ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. in ragione del fatto che quest'ultima fosse un ente riabilitativo in base a Delibera regionale n. 1006/2000 e godesse delle prerogative previste in materia dalla legislazione sanitaria nazionale;

1) che, in ogni caso, nell'aprile 2002, il rapporto di fideiussione omnibus era stato novato con delimitazione delle garanzie personali prestate dai soci della ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l., odierne parti oppponenti.

Gli opponenti, dunque, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.

In via riconvenzionale ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l. spiegava altresì domanda di condanna generica della Banca al risarcimento di tutti i danni,



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

diretti e indiretti, subiti a superdiadema stessa
Registrato li. 02/05/2016 n. 1477/2016 importo 200,00
in ragione dell'iscrizione ipotecaria eseguita
dall'istituto bancario in forza del titolo
monitorio opposto, da liquidarsi in separata sede,
nonché della somma di € 100.000,00 per i titoli di
cui all'art. 96 c.p.c..

Costituitasi in giudizio, Banca Popolare ~~di~~
~~di~~ S.p.a. chiedeva il rigetto di tutte le
domande ed eccezioni attoree e la conferma del
provvedimento monitorio opposto. In particolare
parte opposta eccepiva l'inammissibilità di tutte
le eccezioni spiegate dagli opposenti in relazione
al rapporto principale in quanto il negozio dagli
stessi sottoscritto in data 30.4.2002 avrebbe
dovuto essere configurato quale contratto autonomo
di garanzia e non quale fideiussione.

Le cause, aventi ad oggetto l'opposizione al
medesimo decreto ingiuntivo, erano riunite
all'udienza del 4.6.2013.

Con note autorizzate depositate all'udienza
del 15.7.2014, parte opponente ~~di~~ spiegava
domanda di compensazione atecnica tra l'importo
ingiunto e la complessiva somma di € 567.345,57
relativa agli ingiusti addebiti, determinati
attraverso CTP, computati nei rapporti di conti
corrente n. 284 e n. 10334.

All'udienza del 10.3.2015, preso atto
dell'avvenuta transazione, con scrittura privata



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

del 4.12.2014, tra parte opponente *Prozia* Registrato n. 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00

~~██████████~~ e Banca Popolare ~~██████████~~ S.p.a.,
veniva dichiarata l'estinzione parziale del
presente giudizio limitatamente alla suddetta
parte opponente.

La causa, istruita mediante produzione
documentale, veniva presa in decisione all'udienza
del 22.9.2015, previa concessione dei termini di
cui all'art. 190 c.p.c..

* * *

Va dapprima affrontata l'opposizione proposta
da ~~██████████~~ S.r.l., la quale ha eccepito ex
art. 1394 c.c. l'invalidità della fideiussione del
30.4.2002, in quanto stipulata in presenza di un
conflitto d'interessi, per essere stata la stessa
sottoscritta da ~~██████████~~, il quale al
tempo risultava essere Amministratore Unico della
stessa ~~██████████~~ S.r.l. nonché contestualmente
socio e Consigliere di Amministrazione della
società debitrice principale ~~██████████~~ S.r.l.
(doc.5 e 6 General Dap S.r.l.).

L'eccezione è fondata e va accolta.

In punto di diritto, per costante
giurisprudenza di legittimità deve osservarsi come
*nel caso in cui una società abbia prestato
fideiussione in favore di un'altra società il cui
amministratore sia contemporaneamente
amministratore della prima, l'esistenza di un*



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

conflitto d'interessi tra la società opponente ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonista di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore" (Cass., sent. n. 27547 del 2014).

Registrato il: 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00

Ciò posto, nel caso di specie deve ritenersi che la sottoscrizione della fideiussione 30.4.2002 da parte della [REDACTED] S.r.l., per mezzo del proprio Amministratore Unico [REDACTED], al contempo Consigliere di Amministrazione e Socio della [REDACTED] S.r.l. in quanto titolare del 8,5% del capitale sociale, sia connotata da un evidente conflitto d'interesse tra quest'ultimo e l'odierna parte opponente.

Trattasi, infatti, di fideiussione prestata dalla società opponente per un importo notevolmente superiore al capitale sociale, a garanzia di un ingentissimo debito contratto da altra società, che al momento della stipulazione si trovava in una situazione di difficoltà economica e che era amministrata dalla stessa persona, che rivestiva anche la qualità di socio



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

rilascio della fideiussione. **Registrato n. 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00**

presentasse un conto passivo di ben € 430.710,00.

Dunque, al momento del rilascio della fideiussione la società garantita si trovava in una situazione economico patrimoniale critica.

A fronte di tale ultima considerazione, la circostanza che ha visto ~~██████████~~ S.r.l. aver sottoscritto il capitale sociale della ~~██████████~~ S.r.l. nel limite del 3% (quota di per sé minima di gran lunga inferiore a quella detenuta dal suo amministratore ~~██████████~~), non appare una sufficiente ragione giustificativa del fatto che la stessa avesse accettato di assumere su di sé, per lo più gratuitamente, una posta debitoria di entità tale da compromettere la propria stabilità economico-finanziaria. In sostanza non vi è equilibrio tra i rilevantissimi rischi assunti e i contenuti vantaggi patrimoniali che da tale operazione avrebbero potuto discendere. Peraltro, l'oggetto sociale della ~~██████████~~ s.r.l. prevede(va) che la partecipazione ad altre imprese o società fosse possibile solo a condizione che queste ultime avessero scopo o oggetto sociale analogo a quello della società opponente; considerato come non sussista dubbio in merito alla eterogeneità dell'oggetto sociale della ~~██████████~~. rispetto a quello della ~~██████████~~ S.r.l., ne deriverebbe anche per tale



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

ragione l'illiceità della concessione fideiussoria
Registrato il 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00
poggiante su una partecipazione societaria
contrastante con lo statuto.

Anche per tale ragione risulta ininfluente la
circostanza addotta da parte opposta relativa alla
presenza nell'oggetto sociale della
S.r.l. della voce relativa alla rilascio di
fideiussione verso terzi. Peraltro, ciò che
comporta il conflitto di interessi non è che
l'atto non fosse previsto tra quelli indicati
nello statuto societario, bensì il fatto che tale
atto nel caso concreto non sia funzionale al
soddisfacimento di alcun interesse della società
opponente.

Quanto all'Istituto Bancario, soggetto operante
secondo obblighi di professionalità
particolarmente qualificati, relativamente alla
conoscenza e/o conoscibilità da parte dello stesso
di tale conflitto di interesse, risulta evidente
come lo stesso non potesse non essere a conoscenza
della situazione finanziaria della debitrice
principale, della esigua partecipazione sociale
nella stessa da parte della fideiubente, peraltro
contrastante con lo statuto, della diversità tra
l'oggetto sociale perseguito da queste ultime
nonché della corrispondenza identitaria tra gli
Amministratori delle suddette.



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

Del resto dagli estratti del ~~Compendio~~ ~~Registro II. 02/03/2016 n. 1477/2016~~ importo 200,00 alla ~~_____~~ S.r.l. e della ~~_____~~ S.r.l., prodotti in giudizio dalla stessa parte opposta, era possibile apprezzare le summenzionate circostanze (doc. 13 e 23, parte opposta).

Tutto ciò premesso, appare pertanto fondata la domanda di annullamento della fideiussione ex art. 1394 c.c. così come spiegata dalla odierna parte opponete ~~_____~~ S.r.l.. posto che la fideiussione *de qua* è stata sottoscritta da ~~_____~~, quale Amministratore Unico della ~~_____~~, in palese conflitto d'interesse, perseguendo verosimilmente la mera finalità di permettere alla ~~_____~~ S.r.l., dallo stesso amministrata e "personalmente partecipata", di conseguire quel credito, derivante dai rapporti successivamente intercorsi tra la stessa e l'istituto bancario, di cui altrimenti non avrebbe potuto godere e senza il perseguimento di alcuno scopo anche solo indirettamente riconducibile all'oggetto sociale ed all'interesse economico dell'odierna società opponente.

Sul punto, alla luce delle difese della Banca opposta, occorre aggiungere come al fine di paralizzare tale eccezione non possa essere invocato il divieto di "*venire contra factum proprium*". La domanda di annullamento per



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

conflitto di interessi, è stato opposto
Registrato n. 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00

dall'amministratore infedele in proprio, bensì (attraverso lo stesso) dalla società che ha subito la condotta illecita del proprio amministratore; il diritto esercitato è posto a tutela sia della medesima società, soggetto diverso dal proprio amministratore, che dei terzi, soprattutto creditori della società e dell'ordine pubblico economico.

La fideiussione 30.4.2002 va pertanto annullata in parte qua con conseguente liberazione della coobbligata ~~██████████~~ S.r.l..

La domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. così come dalla società opponente spiegata deve essere rigettata. La stessa è stata formulata in termini eccessivamente generici, in modo tale da non permettere di apprezzare, stante la diversità dei presupposti di una eventuale condanna ex art. 96 c.p.c., comma I, II o III, a quale titolo fosse stata spiegata. In ogni caso, posto che la parte che avanzi siffatta domanda è tenuta a dedurre e a provare non soltanto la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, ma anche la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (Cass. 5.3.2015, n. 4443) ~~██████████~~ S.r.l. non ha assolto puntualmente al



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

proprio onere probatorio, non essendo stato dalla
Registrato n. 02/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00

stessa allegato alcun elemento dal quale poter apprezzare, in particolare, l'effettivo pregiudizio dalla stessa subito.

Fondata è risultata la domanda di condanna generica di risarcimento danni proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in ragione dell'illegittima (alla luce delle superiori considerazioni) iscrizione dell'ipoteca, a seguito dell'emissione dell'odierno decreto ingiuntivo opposto. Tale condotta, infatti, è idonea a provocare alla società opponente i danni indicati in atti; ciò è sufficiente per pronunciare condanna generica ex art. 278 c.p.c. (cfr: Cass. sent. 15066 del 2000).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato nei confronti di [REDACTED] S.r.l.. Segue la cancellazione dell'ipoteca, da eseguire al passaggio in giudicato della presente pronuncia (Cass., sent. 2552 del 1997) e la condanna di [REDACTED] a rifondere le spese di lite a tale società.

Quanto alle restanti opposizioni, le relative cause vanno rimesse sul ruolo per le ragioni esplicitate nella separata ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED]

pagina 22 di 24



~~_____~~, ~~_____~~ Registrato n. 62/03/2016 n. 1477/2016 importo 200,00

~~_____~~, ~~_____~~, e ~~_____~~.
contro Banca Popolare ~~_____~~, disattesa
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
così provvede:

1) dispone la separazione dalla presente causa
delle domande di opposizione proposte da
~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~,
~~_____~~ e ~~_____~~ che proseguiranno
come da separata ordinanza, previa formazione di
apposito fascicolo ed assegnazione di nuovo
numero di ruolo;

2) annulla l'atto di fideiussione del 30.4.2002
limitatamente all'obbligazione di garanzia
assunta da ~~_____~~ S.r.l.;

3) revoca il decreto ingiuntivo opposto nei soli
confronti di ~~_____~~ S.r.l.;

4) ordina al passaggio in giudicato della
presente pronuncia, la cancellazione dell'ipoteca
iscritta, contro ~~_____~~ S.r.l., in forza del
decreto ingiuntivo oggi revocato di cui al Reg.
Generale 4613 e Reg. Part. 427 dell'Agenzia del
Territorio, Ufficio provinciale di Isernia,
limitatamente agli immobili ipotecati di
proprietà di ~~_____~~ S.r.l.;

5) condanna ai sensi dell'art. 278 c.p.c. Banca
Popolare ~~_____~~ a risarcire il danno
conseguente all'illegittima iscrizione



Sentenza n. 259/2016 pubbl. il 10/02/2016

RG n. 200102/2012

Repert. n. 596/2016 del 10/02/2016

ipotecaria, da determinarsi in separato giudizio;
giudizio;

6) condanna Banca ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ a
corrispondere a ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ S.r.l., a titolo di
rimborso delle spese di lite, la somma di euro
36,145,00 per compenso professionale ed euro
733,00 per anticipazioni, oltre rimborso
forfettario al 15%, IVA e CPA.

Ancona, 6 febbraio 2016

Il Giudice

dott. Andrea Ausili

(atto sottoscritto digitalmente)

IL CASO.it

